

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 109 del 17/10/2017

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 18 ottobre 2017 al 2 novembre 2017

Entrato in vigore il 17/11/2017




Il Vice Segretario  
Dott. ssa Maria Teresa Sapia

ELABORATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA  
IN GIUNTA  
DI DELIBERA DEL ~~CONSIGLIO~~ COMUNALE

N° 87 DEL 15/17/2017

Bronte li, 15/17/2017



**COMUNE DI BRONTE**  
(Provincia di Catania)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E  
LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE  
FUNZIONI TECNICHE**

( art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i. )

(approvato con Deliberazione di G.M. n. 109 del 17-10-2017)

## **ART. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

- 1) Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 (di seguito denominato semplicemente < codice >).
- 2) Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti , di verifica preventiva dei progetti , di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento , di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
- 3) Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico del procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente Dirigente/Responsabile.
- 4) Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
- 5) Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

## **ART. 2 – Costituzione del fondo per le funzioni tecniche**

- 1) A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% calcolate sull'importo posto a base d'asta.
- 2) In relazione all'importo dei lavori, forniture e servizi posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:
  - Lavori fino a 1.000.000,00 euro: 2%;
  - Lavori oltre 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria: 1,80%;
  - Lavori oltre la soglia comunitaria: 1,60%;
  - Forniture fino alla soglia comunitaria: 1,0%;
  - Forniture oltre la soglia comunitaria: 0,6%;
  - Servizi fino alla soglia comunitaria: 1,2%;
  - Servizi oltre la soglia comunitaria: 0,8%.

Relativamente alle spese per investimenti riguardanti le forniture ed i servizi si specifica che sono da intendersi esclusivamente le spese che richiedono la redazione di un piano di intervento ed un capitolato di appalto, per cui restano esclusi gli acquisti di beni di consumo mediante CONSIP-MEPA; restano esclusi, anche con riferimento ai lavori, le manutenzioni ordinarie, gli affidamenti diretti, le ordinanze e gli interventi di somma urgenza, e tutti gli interventi non realizzati mediante procedure ad evidenza pubblica.

- 3) Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o lavoro, del servizio o della fornitura.
- 4) L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

### ***ART. 3 – Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione***

- 1) L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
- 2) Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
- 3) Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
  - programmazione della spesa per investimenti;
  - verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici,
  - responsabile unico del procedimento;
  - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto;
  - collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità;
  - collaudatore statico.
- 4) Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n° 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

### ***ART. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti***

- 1) L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Dirigente/Responsabile, garantendo, ove possibile, una equa rotazione del personale.
- 2) L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

### ***ART. 5 – Ripartizione dell'incentivo***

- 1) La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

OPERE O LAVORI

- Responsabile unico del procedimento	22%
- Personale incaricato dell'attività di programmazione della spesa per investimenti	6%
- Personale incaricato della verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	10%
- Direzione dei Lavori	22%
- Coordinatore in fase di esecuzione	6%
- Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione	6%
- Collaudo statico	8%
TOTALE	80%

#### SERVIZI O FORNITURE

- Responsabile unico del procedimento	22%
- Personale incaricato della verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	10%
- Direzione dell'esecuzione	22%
- Personale incaricato dell'attuazione del piano di sicurezza	6%
- Personale di supporto al Direttore dell'esecuzione	8%
- Verifica di conformità	12%
TOTALE	80%

2) Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:
  - a) al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il 70% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma1;
  - b) al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 30%;
  - c) nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente delle funzioni tecniche scende al 60%; la restante quota pari al 40% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Dirigente/Responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
  - d) qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
  - e) nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

- per le funzioni tecniche svolte per l'attività di responsabile unico del procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 75%, il restante 25% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Dirigente/Responsabile di riferimento a conclusione del procedimento.

### ***ART. 6 – Modalità di corresponsione dell'incentivo***

- 1) La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente/Responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
- 2) Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e costituiscono economie a disposizione dell'Ente.
- 3) Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

### ***ART. 7 – Termini temporali e penalità***

- 1) Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art.4 devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
- 2) Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
- 3) Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.

### ***ART. 8 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore***

- 1) Sono esclusi i pagamenti degli incentivi sulla progettazione per tutte le opere approvate successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n° 50/2016.
- 2) Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18/08/2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs n° 163/2006 e con le modalità di cui alla Circolare 17/12/2014 del Dipartimento Regionale Tecnico riguardante la corresponsione degli incentivi di cui sopra nel periodo transitorio.
- 3) Le norme di cui al presente regolamento non si applicano, altresì, agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n° 90/2014, ovvero dal 19/08/2014 e fino al 19/04/2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. n° 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 13-bis del D.L. n° 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n° 114/2014.

- 4) Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n° 50/2016, ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line in seguito all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della relativa delibera di adozione.

## **INDICE**

ART. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....	2
ART. 2 – Costituzione del fondo per le funzioni tecniche.....	2
ART. 3 – Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione.....	3
ART. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti.....	3
ART. 5 – Ripartizione dell'incentivo.....	3
ART. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo.....	5
ART. 7 – Termini temporali e penalità.....	5
ART.8 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore.....	5